

STUDIO LEGALE TRIMONTI

Patrocinio in Cassazione e Magistrature Superiori
 Via A.Sepe, n°10 – 83054 - S.ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
 Via Lutezia, 11- 00198 - ROMA
 telefax 0827 23506 - cell. 3383728241
 Pec: studleg.trimonti@messaggipec.it

TRIBUNALE DI AVELLINO**SEZ. LAVORO****RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Per la prof.ssa MALANGA NANCY MARIA, c.f. MLNNCY66L45Z404U, nata a Newark, N.J (USA) il 05.07.1966, residente in Caposele (AV) alla contrada Pianigrandi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trimonti, (c.f. TRMGPP53P06H438P), con cui elettivamente domicilia in Sant'Angelo dei Lombardi via Sepe, 10, giusta procura allegata in calce al presente atto, nonché al domicilio pec: studleg.trimonti@messaggipec.it, al quale desidera ricevere avvisi e/o notifiche, unitamente al Fax. N. 0827/23506.

ricorrente

CONTRO

MIM-MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a.

Pec: URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

RESISTENTE

USR - Ufficio Scolastico Regionale per la regione Campania a - in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale : 80039860632 con sede in NAPOLI (NA)- Via Ponte della Maddalena, n.55 – 80142.

Pec: DRCA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

RESISTENTE

USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VII - via Giuseppe Maretta, 14 – Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Avellino 80039860632 (AV)

PEC: USPAV@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

RESISTENTE



tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Napoli alla Via Armando Diaz, n. 11, con indirizzo p.e.c.

ADS.NA@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i controinteressati docenti destinatari della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 provenienti da Gae assegnati, senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, all'IL.SS Francesco de Sanctis di S.Angelo dei Lombardi (AV)

FATTO

-La ricorrente, con domanda di aggiornamento/permanenza per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 del 7.03.2024, richiedeva l'attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Avellino (GAE) **(all.1)**.

-Con domanda del 23.5.2024 **(all.2)**, la Malanga è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e ter, della legge n°124 del 3 maggio 1999, indicando contestualmente tutti i servizi prestati negli anni precedenti e le seguenti sedi delle graduatorie di istituto della provincia di Avellino scelte sia per la classe di concorso per la scuola secondaria di II grado ADSS "sostegno", sia per la classe di concorso "Discipline giuridiche ed economiche" A046 nella scuola secondaria di II grado:

- 1) AVIS008001 –ist.sup. A. M. Maffucci -Comune Calitri via Circumvallazione;
- 2) AVIS01200L – ist.sup. Vanvitelli Comune LIONI via Ronca;
- 3) AVIS02100B -ist. sup. "Rinaldo D'Aquino" Comune Montella via F. Scandone;
- 4) AVIS014008 - ist. sup. De Sanctis Comune Sant'Angelo dei Lombardi via Boschetto

-Con istanza del 28.7.2024 **(all.3)**, le predette sedi sono state meglio specificate esprimendo le preferenze –tipo contratto, cattedre orarie, tipo posto, tipo scuola- per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche per i seguenti insegnamenti

Tipo Graduatoria

- 1) GAE A046 – scienze giuridiche ed economiche;
- 2) GPS Fascia 2;
- 3) ADSS – sostegno scuola secondaria II grado;
- 4) GAE Incrociate Sostegno ADSS –sostegno scuola secondaria II grado.



In particolare ribadiva la preferenza per le sedi scolastiche dei Comuni di Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Calitri, Montella.

-La ricorrente, con domanda del 10.8.2024 (**all. 4**) confermava la preferenza nella Provincia di Avellino essendo inserita nelle relative graduatorie ad esaurimento (GAE) per la classe di concorso A046.

-Già in data 20.6.2024 l'USP di Avellino pubblicava, con apposito avviso (**all.5**), le GAE definitive (graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2024/2026 della provincia di Avellino) in cui **la Malanga risulta collocata al posto n. 4 con punteggio 137,00** (rectius attualmente al 2° posto in quanto i primi due docenti, Falcone Antonio e De Stefano Florenza, sono stati destinatari di immissione in ruolo e dunque non sono più in graduatoria).

-Seguiva, con atto del 10.9.2024, **la pubblicazione del primo bollettino di nomina** recanti i nominativi dei docenti presenti nella graduatoria e destinatari di incarichi di supplenza annuale (sino al 31.08.25 o al 30.06.25), da GAE e GPS per l'a.s. 2024/25, con l'invito per i predetti di presentarsi per la presa di servizio, a pena di decadenza dall'incarico, *“non oltre la giornata di domani mercoledì 11 settembre 2024 presso l'Istituto loro assegnato, che procederà ai consequenziali adempimenti di carattere amministrativo”* (**all. 6**): al 1° turno di nomina del 10.9.2024 l'Usp di Avellino attribuiva sulla classe di concorso A046, tra gli altri alla ricorrente Malanga, l'incarico a tempo determinato presso l'istituto d'istruzione superiore "F.De Sanctis" di S.Angelo dei Lombardi fino al 30.6.2025 (**all.7**), sede che la stessa aveva indicato nelle domande in premessa.

-Alla pubblicazione, seguiva la mail del Ministero Istruzione e Merito (MIM), con data 10.9.2024, di effettiva nomina con obbligo di presa di servizio per il giorno 11.9.2024 presso la prefata scuola superiore (**all. 8**).

-Cosicché la prof. Malanga si recava presso l'Istituto nel giorno predetto per firmare il contratto di supplenza annuale, ma la segreteria la informava, non senza imbarazzo e difficoltà, che la cattedra era sicuramente quella “lasciata” dalla prof. Antonella Marinaccio a seguito dell'incarico di vice Preside svolto anche l'anno precedente per essere stata esonerata dall'ufficio provinciale a svolgere la docenza per 18 ore sulla materia “Discipline giuridiche ed economiche” (classe di concorso A046);

-tuttavia, a dire della segreteria, la predetta docente per l'anno in corso non aveva ottenuto ancora l'effettivo esonero dalla docenza per svolgere il vicariato benchè fosse stato inviato l'organico dei docenti di tutto l'istituto all'Ufficio scolastico provinciale, tra cui la predetta



cattedra, con la convinzione che l'esonero, considerato biennale, dell'anno precedente si estendesse all'anno in corso.

-Alla luce di tanto, la Prof. Malanga, non avendo avuto modo di prendere effettivo servizio su una cattedra occupata ancora dalla prof.ssa Marinaccio, quest'ultima continuando a svolgere di fatto l'incarico di vice Preside, nello stesso giorno inviava all'Ufficio Usp di Avellino formale accettazione dell'incarico ricevuto (**all. 9**).

-Nonostante i solleciti inviati onde consentire alla ricorrente di prendere servizio, come da nomina del Mim, l'ufficio provinciale rimaneva silente non attribuendo di fatto alla nominata la cattedra di n. 18 ore presso l'istituto di S. Angelo dei Lombardi (**all. 10**).

- Intanto seguivano vari turni di nomina da parte dell'Ufficio scolastico provinciale e, in particolare, per quanto qui rileva:

a- al 2° turno del 30.9.2024 attribuiva n° 1 incarico fino al 30.6.2025 su A046 a Fabiano Anna (6° posto in Gae) presso I.S. Parzanese di Ariano Irpino (**all. 11**);

b- al 3° turno dell'8.10.2024 a Dattolo Ester (9° posto in Gae) presso l'I.S. Parzanese di Ariano Irpino fino al 30.6.2025 (**all. 12**);

c- nel 4° bollettino dell'11.10.2024, nel 5° del 15.10.2024, nel 6° del 22.10.2024, nel 7° del 31.10.2024, nell'8° del 6.11.2024, nel 9° dell'11.11.2024, nel 10° del 19.11.2024 non attribuiva nessun posto su A046, come risulta dalle pubblicazioni periodiche sul sito dell'USP di Avellino;

d- nell'11° turno del 6.12.2024 attribuiva n. 9 ore (cattedra parziale) su A046 (a fronte delle 18 ore -cattedra completa- del 1° turno), a prof. Iacoviello Katia (12° posto in Gae) presso II.SS. Francesco De Sanctis in S. Angelo dei Lombardi fino al 30 giugno 2025, con punteggio in graduatoria di 74,00; quest'ultima prendeva effettivamente servizio il 9.12.2024 (all. 13) nella predetta scuola.

-La ricorrente, dunque, pur essendo inserita al 4° posto (rectius 2° posto, come sopra specificato) con un punteggio di 137,00 nella GAE, pur avendo ricevuto espressa nomina dal Ministero competente ed essendo stata individuata dall'ufficio provinciale al 1° turno di nomina destinataria della cattedra di 18 ore sino al 30.6.2025, non ha conseguito l'incarico perché il sistema informatico fondato sull'algoritmo l'ha letteralmente "saltata" con la conseguenza che la ricorrente è stata scavalcata dalla docente Iacoviello Katia che occupa in graduatoria una posizione inferiore – dodicesima a fronte del quarto posto occupato dalla ricorrente.

-Con atto del 6.12.2024 l'amministrazione scolastica è stata - inutilmente- formalmente diffidata a provvedere a nominare l'istante nel predetto istituto, a seguito della



pubblicazione dell'undicesimo bollettino di nomina individuante la prof. Iacoviello destinataria del predetto incarico (**all.14**).

- Solo con atto del 10.1.2025 l'Usp di Avellino ha riscontrato la diffida del legale della ricorrente adducendo la legittimità del proprio operato con l'applicazione dell'algoritmo, **senza far alcun riferimento alla nomina del Ministero, giammai revocata, e all'accettazione dell'incarico (all. 15).**

L'ufficio ha dedotto che il sistema dell'algoritmo ha individuato la prof. Iacoviello, attribuendole solo 9 ore (oggetto di "semiesonero" da parte del Ministero), poiché all'11° turno di nomina la Malanga, che ha espresso preferenza per quella sede, è stata "saltata" dal sistema, *"non avendo la stessa espresso preferenze per tutte le sedi della Provincia e, in particolare per le sedi di Lauro e di Ariano Irpino"*; sistema che, invece, ha individuato le docenti collocate rispettivamente al 6° e 9° posto in GAE ed infine al 12°.

In sostanza, al termine del primo turno o dei successivi turni di nomina l'Ufficio scolastico provinciale ha ripreso a nominare dall'ultima posizione in graduatoria processata nel precedente turno (al 2° turno Fabiano Anna -posizione 6° e al 3° turno Dattolo Ester -posizione 9°) individuando la supplenza ed assegnando i relativi incarichi per scorrimento, anziché ripartire dall'inizio della graduatoria tenendo conto del docente con punteggio più alto, ovvero l'odierna ricorrente, che in questo caso era stata anche nominata dal Ministero come destinataria della cattedra.

Il tutto è dovuto all'effetto distorsivo dell'algoritmo che, dopo il primo turno di nomina, non essendo intervenuta la presa di servizio presso l'istituto di Sant'Angelo dei Lombardi, per le ragioni espresse, ha considerato la ricorrente rinunciataria.

In particolare, come sarà più diffusamente descritto, il sistema di conferimento delle nomine non è impostato in modo da garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma continua a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore su posti divenuti disponibili nei successivi turni di nomina. Essendo il docente con punteggio superiore considerato rinunciatario per l'intera classe di concorso qualora non esprima la preferenza per una sede e/o tipologia di posto disponibile al suo turno di nomina, l'algoritmo, nei successivi turni di nomina, anche qualora tornino disponibili sedi indicate nella sua istanza come preferite, lo supera e non gli assegna alcun incarico per tutto l'anno.

Tale circostanza ha avuto come inevitabile conseguenza l'alterazione di tutta la graduatoria in quanto, l'erroneo punteggio nelle Gae ha un pericoloso effetto domino, come si vedrà appresso. Pertanto l'algoritmo ha funzionato su una graduatoria già falsata.



-Va precisato che la ricorrente Malanga, con ricorso dell'ottobre 2023 adiva codesta Autorità giudiziaria impugnando il Sistema dell'algoritmo che per l'anno scolastico 2023/2024 l'aveva estromessa e/o saltata nell'attribuzione di incarico sempre presso l'II.SS di Sant'Angelo dei Lombardi (Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro- dott. D'Agostino - n. ruolo RG n. 3138/2023 -Udienza di discussione 22 aprile 2025).

- La ricorrente, per l'effetto distorsivo dell'algoritmo, pur situandosi tra le prime posizioni nella graduatoria provinciale, non ha di fatto avuto più incarichi di docenza, nè da graduatoria provinciale, nè da quella dei singoli istituti della provincia di Avellino, rimanendo disoccupata senza percepire alcuna retribuzione sin dall'anno scolastico 2023/2024.

Tanto evidenziato in fatto, il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) Illegittimità della procedura di reclutamento docenti da Gae. Mancata revoca della nomina del MIM ed atti conseguenziali.

La ricorrente è stata costretta ad accettare l'incarico proveniente dal Ministero solo con mail datata 11.9.2024, atteso che non ha potuto prendere materialmente servizio presso la scuola dove nella medesima data si era presentata e ciò a causa del "rifiuto" da parte della segreteria di stipulare il conseguenziale contratto sul presupposto del mancato esonero da parte dell'Ufficio provinciale -relativo alla posizione della prof. Marinaccio- e dunque della difficoltà e/o impossibilità ad individuare una cattedra da attribuire alla nominata.

Va precisato che si può differire la presa di servizio solo per giustificati motivi per situazioni non dipendenti dalla volontà dell'interessato, protette dalla legge, che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare. Il Ministero dell'Istruzione (circolare relativa alle supplenze, n° 26841 del 5 settembre 2020, "Disposizioni comuni") elenca i seguenti casi: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio. Non ci sono altre disposizioni normative che contengano un elenco dei "giustificati motivi".

Tra l'altro, la mancata assunzione in servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. Sul punto, l'Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) stabilisce, all'art. 14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro- che: *"1. La stipula del*



contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento (...)"

A tal proposito, il MIM, tramite l'USP, non ha inteso provvedere alla revoca della nomina del 10.9.2024 e dunque senza addurre quelle motivazioni che, se del caso, potevano essere impugnate dall'interessata davanti alla Giurisdizione competente, così determinando uno stato di attesa di presa di servizio, poi "caducata" di fatto nell'attribuzione, in data 6.12.2024, della cattedra per cui è causa, limitata unilateralmente a n. 9 ore anziché 18 ore, come in nomina.

La condotta della P.A. è palesemente illegittima.

E' noto che in caso di provvedimento di revoca, in questo caso da considerarsi tacito (?) o per "facta concludentia", vi sia la necessità di indicare specificamente le motivazioni potendosi impugnare la revoca con una "indicazione generica" e senza indicazione delle motivazioni riferite al singolo aspirante, in particolare quando il provvedimento di revoca incide sulle posizioni giuridiche di più aspiranti docenti, come nel caso di specie.

Ed invero, l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005) ha recepito l'istanza volta alla generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi (la graduatoria per il conferimento delle supplenze è del tutto assimilabile ad una procedura concorsuale, seppur per titoli), dettando puntuali indicazioni sulla struttura della stessa (che deve «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»), ed escludendo dall'obbligo solo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

Fatta salva la legittimità della motivazione "per relationem" (prevedendo che, qualora le ragioni della decisione risultino da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima debba essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama), l'omessa esternazione del percorso giustificativo e dell'iter



logico seguito dall'amministrazione determina pertanto l'illegittimità del provvedimento, o della condotta omissiva della P.A.

Il carattere obbligatorio della motivazione produce effetti rilevanti con riferimento alla tutela giurisdizionale: ai sensi dell'art. 3 della citata legge, la mancanza della motivazione, o l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare l'atto, costituisce un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge, o alla sua disapplicazione da parte del G.O..

Pertanto, l'atto amministrativo di revoca (che nel caso di specie nemmeno esiste) di una conferimento di supplenza, se non debitamente motivato, ovvero insufficientemente o è privo della adeguatezza della motivazione è censurabile per violazione di legge e per eccesso di potere in uno dei suoi profili sintomatici, sul presupposto che l'obbligo di motivazione risponde alla duplice esigenza di consentire da un lato agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato, e quindi di difendere i propri diritti, e, dall'altro, di rendere possibile al giudice l'esercizio del suo sindacato sulla legittimità del provvedimento stesso.

Va precisato che il giudice ordinario può conoscere e sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il provvedimento amministrativo (o il silenzio serbato dalla P.A. o della mancata revoca della nomina): in tale ottica, il giudice ordinario ha pienezza di sindacato in ordine a qualsivoglia vizio di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).

E' principio consolidato, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, che l'avvenuta nomina di incarico a tempo determinato pone il destinatario in una posizione favorevole da cui scaturisce l'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del nominato, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicitare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative.

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate.



La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel qualificare l'assunzione in servizio come un vero e proprio diritto soggettivo, come da giurisprudenza consolidata, di cui l'on.le giudicante è a conoscenza.

2)Violazione e falsa applicazione art.12 comma 5 Ordinanza Ministeriale 112/2022; violazione e falsa applicazione art.13 comma 18 O.M. 112/2022 (illegittimità dell'algoritmo).

Ai fini di una agevole comprensione della distorta applicazione del sistema di nomina basato sull'algoritmo è opportuno richiamare la normativa regolamentare in rubrica indicata, di cui si chiede la disapplicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.63 comma1 D.lgs 165/2001 e art.5 all.5 legge 2248/1865, che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, ha previsto la modalità telematica ed informatizzata per la presentazione delle domande e la relativa assegnazione delle sedi (art. 12).

Il comma 2 del predetto articolo 12 ha previsto poi che gli aspiranti **possono** indicare, con preferenza, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.

In sequenza, il comma 4 dell'art.12 ha disciplinato le modalità di espressione della rinuncia limitando e circoscrivendone gli effetti -limitatamente alle preferenze non espresse- alla mancata indicazione di talune sedi o di posto.

Ciò vuol dire che la rinuncia è e rimane limitata alle sole ipotesi di classe di concorso, sede o posto che non siano state espressamente indicate dall'aspirante, non essendo come effetto rinuncia all'intera procedura.

Tale articolato si pone in contrasto con il comma 10 del medesimo art.12 che ha sancito invece che l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento (art.12 comma 10) ; e che la rinuncia "latu sensu" all'incarico – per aver il richiedente omissso di indicare quella sede- preclude l'assegnazione di altro incarico sul altro posto: *“le disponibilità successive che si determinano anche per effetto di rinuncia sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art.12 comma 10) ”.*

In senso ostativo non è sufficiente richiamarsi al citato comma 10, per concludere che attribuire le nuove disponibilità agli aspiranti con minor punteggio è legittimo.

La disposizione, meramente regolamentare, non esenta l'attività dell'Amministrazione dal vizio di illegittimità (con conseguente disapplicazione) per violazione di superiori principi costituzionali e di norme di rango primario essendosi affidata, ai fini del conferimento degli



incarichi di supplenza sin dall'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.

Ne discende quindi che la normativa è stata illegittimamente applicata nel caso che ci occupa atteso che nel turno successivo (l'11°), essendo disponibile una sede indicata nelle preferenze espresse dalla Malanga, ossia Sant'Angelo dei Lombardi, questa è stata assegnata –nello scorrimento della graduatoria- all'aspirante Iacoviello avente punteggio inferiore.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art.12 e comma 5 Ordinanza ministeriale 120/2022

Il comma 5 dell'art.12 prevede che gli uffici scolastici debbano procedere a collocare gli aspiranti presso le istituzioni scolastiche sulla base della posizione occupata in graduatoria.

Quindi il cennato comma, pur rinviando alla procedura informatizzata dell'algoritmo, preserva ed evidenzia che debba essere data prevalenza alla **posizione rivestita in graduatoria**.

Invece, l'algoritmo non ha analizzato la domanda della ricorrente che avrebbe avuto un riscontro positivo, ripartendo dall'ultimo aspirante che ha ottenuto la nomina senza “tornare indietro” in presenza di una sede espressa e preferita dalla Malanga e comportando la evidente lesione del suo diritto all'assegnazione dell'incarico annuale illegittimamente attribuito alla Iacoviello, in spregio al principio della prevalenza della miglior posizione in graduatoria (Iacoviello posto 12 con punti 74, Malanga posto 4 con punti 137).

4) Violazione e falsa applicazione art.4 comma 12 O.M. 112/2022. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione. Violazione del principio meritocratico.

Gli effetti lesivi subiti dalla ricorrente pretermessa e “saltata” rappresentano e sostanziano una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione in uno alla violazione del principio dell'assegnazione corrispondente alla posizione rivestita in graduatoria e del principio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C.).

Il Ministero dell'Istruzione si è affidato, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza anche per l' a.s. 2024/2025 al descritto sistema informatico che ha operato in maniera da conferire incarichi a docenti con punteggi inferiori in palese violazione sia dei



principi in rubrica indicati, principi posti invece a base della individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire, sia della disciplina che stabilisce un preciso ordine di successione nel conferimento delle nomine da: Graduatorie ad Esaurimento, GPS prima fascia; GPS elenchi aggiuntivi alla prima fascia; GPS seconda fascia; GaE incrociate.

Sul punto, in un caso analogo a quello per cui è causa si è pronunciato il Tribunale di Velletri con Ordinanza del 1.3.2022 n. 3450, il quale ha affermato che: *"con palese violazione della normativa secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie e esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente"*.

Gli effetti di tale algoritmo hanno portato, in sostanza, all'equiparazione **tra rinuncia all'assegnazione e rinuncia alla sede**.

Sul punto giova richiamare la condivisibile giurisprudenza di merito che ha evidenziato e **differenziato a chiare lettere la rinuncia all'assegnazione rispetto alla rinuncia alla sede** (tra le prime sentenze Tribunale di Latina sezione lavoro ordinanza 28.12.2021 n°13497).

Solo la rinuncia all'assegnazione può produrre l'effetto preclusivo dell'aspirante alla partecipazione ai successivi turni di nomina (per classe di concorso o tipologia di sede o posto), ove invece la rinuncia alla sede produce l'effetto preclusivo esclusivamente per la una determinata sede non oggetto di preferenza; è solo per queste ultime sedi che può procedersi ad attingere alla graduatoria con individuazione di aspiranti aventi una posizione inferiore in graduatoria.

Il quadro normativo è chiaro, con la distinzione di quattro ipotesi di rinuncia:

- a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente; in tale ipotesi il docente iscritto alle GPS istituite ai sensi del comma 4 dell'art.12 della OM 112/2022 –o alle Gae, è considerato rinunciatario rispetto all'intera procedura di assunzione;
- b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dall'art.14 comma 2 lett.a) che disciplina l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS, il quale ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato in via telematica per una delle sedi indicate in domanda, ritiene poi di non voler assumere l'incarico assegnatogli. Anche in tale caso il docente viene considerato rinunciatario all'intera



procedura di reclutamento anche per altre classi di concorso o di sede (a meno che la rinuncia non avvenga entro il termine previsto dall'Ufficio competente).

c) la rinuncia alla sede, disciplinato dall'art.12.comma 4 secondo periodo, che disciplina l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, o nelle Gae, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ai sensi dell'art.4, comma 1 DM 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre sedi.

In tale specifica ipotesi, ed è il caso all'esame del Giudicante adito, l'Ufficio Scolastico ha qualificato la ricorrente quale "rinunciataria all'incarico" alla quale è stata applicata la sanzione dell'estromissione prevista dall'art.14 della più volte citata ordinanza ministeriale.

Appare evidente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione scolastica che ha confuso e malamente applicato gli articoli appena invocati assimilando la rinuncia alla procedura alla rinuncia all'incarico, confondendo così le due distinte figure che risultano, per quanto sopra detto, assoggettate a disciplina e "sanzioni" differenziate.

Ed invero una lettura –anche non troppo attenta- dell'art.4 comma 8 conduce esclusivamente a ritenere -nell'ipotesi in cui il docente non indichi una sede –ovviamente- l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse; in sostanza, mera rinuncia a quella sede non indicata.

L'appena citata previsione appare dettata sicuramente dall'esigenza della celerità delle procedure di reclutamento rispetto a quella precedente di compilazione manuale, tuttavia il criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.

Alla luce di tanto, il candidato che non abbia indicato tutte le sedi, classi di concorso o tipologie di posto, non può considerarsi rinunciatario per l'intera procedura ma solo ed esclusivamente per le "preferenze non espresse", ben potendo partecipare ai successivi turni di nomina.

"Diversamente ragionando non si comprenderebbe neppure la ratio sottesa alla previsione in esame, che va certamente individuata nell'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento. Infatti, la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Ma a ben vedere, nell'ipotesi di



rinuncia alla sede tale esigenze viene pienamente soddisfatta." (Tribunale di Latina, decreto 3542/2022).

Anche la giurisprudenza amministrativa sul punto è univoca: in casi sovrapponibili alla fattispecie in discorso, il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso che *"l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura [...]"* (Cons. St. n. 8472/2019). In particolare, l'impossibilità in discorso, cagionata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituisce *"[...] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità [...]"* (Cons. St. sent. n. 2270/2019).

Non da ultimo, è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che deve contraddistinguere la condotta della P.A. La normativa suindicata, mal interpretata ed applicata, comporta la sospensione di un diritto costituzionale, quello al lavoro, per un arco temporale che non è definibile a priori, non essendo possibile stabilire con certezza quando si libereranno dei posti nelle graduatorie di istituti, che in ogni caso potranno stipulare solo contratti sino alla fine delle attività scolastiche (7 giugno 2025) essendo ormai preclusa per la ricorrente, per effetto dell'algoritmo, un incarico annuale dall'USP. Ne consegue il coinvolgimento anche di altri parametri costituzionali, oltre ai già citati artt. 3, 51, 4 e 35 della Costituzione.

Da quanto illustrato appare evidente la fondatezza del ricorso che merita l'accoglimento in uno al riconoscimento delle voci di danno appresso indicate.

5) Sussistenza dell'invocata tutela cautelare : fumus boni iuris e periculum in mora.

I motivi di merito innanzi addotti sono idonei a provare l'esistenza del requisito del **fumus boni iuris** ai fini della concessione del provvedimento cautelare che qui si invoca ai sensi degli artt. 669quater e 700 c.p.c. Appare evidente, infatti, la lesione del diritto della ricorrente a vedersi assegnata una cattedra sulla scorta dei principi illustrati, sia in riferimento alla mancata revoca della nomina ministeriale posta a base del diritto soggettivo all'assunzione,



sia in considerazione dell'acclarata illegittimità della procedura informatizzata (algoritmo) di cui alla normativa impugnata in parte qua.

Quanto al **periculum in mora**, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi e irreparabili danni che la docente Malanga sta subendo con inevitabile perdita di *chance* e depauperamento della professionalità; ma il requisito dell'urgenza è ancor più evidente laddove si consideri che, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2025-2026, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio (12 punti), che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Il mancato punteggio avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche per i successivi anni scolastici in quanto gli altri docenti, chiamati al suo posto, **acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nella Gae e, essendo la ricorrente seconda in Gae (formalmente 4°), nella possibilità di immissione in ruolo.**

Nella vicenda de qua il danno è imminente e solo in via subordinata risarcibile per equivalente. È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, benchè di procedura del lavoro, il diritto reclamato dalla ricorrente subirebbe un danno non ristorabile.

In una fattispecie analoga, la giurisprudenza di merito ha affermato che: *"Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che -alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione – il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato (magari illegittimamente) e chi, come l'odierna ricorrente, è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento"*. (Tribunale di Frosinone ordinanza dell' 11.2.2022).

Il procedimento di urgenza appare preservare essenzialmente ed in primo luogo il diritto alla tutela effettiva invocato come tale a fronte della possibilità della sua vanificazione definitiva in concreto. Gli illegittimi "scavalcamenti" nelle graduatorie delle supplenze, dando luogo alla mancata maturazione di punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta generativi, oltre che di perdita di "chance" materialmente irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili, nella loro entità, "a posteriori".



In particolare, la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e/o di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. In tal senso il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha statuito che: *"(...) E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)"*.

Inoltre nella fattispecie sussiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare *quell'iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi di natura personalistica.

Né ha valenza ostativa il fatto che la domanda cautelare sia stata proposta a distanza di qualche mese dall'11 settembre 2024, data della (mancata) presa di servizio, pur se la risposta negativa dell'Usp è avvenuta il 10.1.2025, o dell'asserita pretermissione -6.12.2024, posto che l'esistenza del "periculum" va valutata al momento della decisione, il che rende decisiva, piuttosto, la circostanza che nel settembre prossimo scatteranno le nuove supplenze e si teme che non sia ragionevolmente prospettabile una definizione del giudizio di merito prima di allora.

Si tenga presente, tra l'altro, che incardinato il giudizio nell'ottobre 2023 presso il Giudice del lavoro relativamente al precedente anno scolastico, come in premessa evidenziato, l'udienza di discussione è fissata per il giorno 22 aprile 2025, per cui anche il giudizio di merito del processo del lavoro soffre di tempi lunghi che produrrebbero danni irreversibili in termini di professionalità, di punteggio ed economici, anche se l'esito sia favorevole alla ricorrente.

Non da ultimo va tenuto in considerazione che la ricorrente allo stato, in conseguenza della illegittimità degli atti innanzi indicate, non percepisce alcuna retribuzione, né altra indennità di disoccupazione idonea e sufficiente a garantire una vita dignitosa.



Nel caso di specie, dunque, è palese che sussistano tutti i presupposti per la concessione del emanando provvedimento cautelare.

6) Sussistenza del diritto al risarcimento del danno e all'attribuzione del punteggio.

Consegue all'accoglimento del ricorso in uno alla disapplicazione dell'ordinanza ministeriale 12/2022 -in parte qua- il diritto al risarcimento del danno e la richiesta di attribuzione del punteggio complessivo di punti 12 relativa all'anno scolastico 2024-2025.

Danno patrimoniale.

Il danno deve essere risarcito o in via specifica, attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'attribuzione della sede, ovvero, in mancanza di tanto, nelle forme del danno per equivalente quantificato nella cifra che si evince dal cedolino-paga afferente l'ultimo anno scolastico (Maggio 2023 in all. 17) che prova il danno economico subito in assenza dell'assegnazione dell'incarico.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore -vincitore di un concorso da esso indetto -, obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell'id *quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno *ex art* 2043 c.c. pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso ha provocato come conseguenza la perdita della possibilità di guadagnare, e tale perdita, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *"il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data*



dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il n'chiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa" (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Come già affermato da altre pronunce analoghe (sentenza n. 1463/2023 del 10/2/2023 e sentenza n.1505/2023 del 14/2/2023), non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, essendo presumibile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.

Si osserva, inoltre, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie e analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore- datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. Cass.14/5/2020, n. 11737).

Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute, come da cedolino allegato.

Attribuzione del punteggio.

È fondata (sent. Tribunale di Roma 23.03.2023 n. 3001) anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, **decorrente dall'11.9.2024 al 30.6.2025.**



Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.

Al riguardo, rileva la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 9/1/ 2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n. 26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7 /2004, n. 3004).

La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica:

- non pone alcun problema di estensione del contraddittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti);
- è diversa da quella di risarcimento della perdita di chance connessa ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento);
- il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta)



probabilità logica, sicchè, in osservanza dell'art. 2697 e.e., è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi (Cass 11/12/2019, n. 12489).

Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che la ricorrente aveva un punteggio superiore alla candidata nominata, Iacoviello, per il posto dalla medesima richiesto II.SS. S. Angelo dei Lombardi, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che la seguono nella graduatoria.

Per quanto fin qui rilevato e dedotto, la ricorrente per come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, il tutto è suffragato dalla giurisprudenza di merito, anche delle Corti di Appello come da foliaro.

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

al Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e con concessione di termine per la notifica del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:

- 1) **in via cautelare**, verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, esperita l'audizione delle parti accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'illegittimità dei turni di nomina pubblicati il 11/ 09/ 24 ed il 6/12/ 2024 avvenuti attraverso il malfunzionamento del Sistema informatico, c.d. algoritmo, nella assegnazione dei posti e, per l'effetto, ordinare



alle resistenti, Amministrazione scolastica e Ministero dell'Istruzione, di disporre l'immediata assegnazione della ricorrente presso l'Istituto Superiore F. De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi, con sottoscrizione di un contratto a tempo determinato sino al 30.6.2025 con immediata presa di servizio, dichiarando il suo diritto per 18 ore settimanali per l'insegnamento A046 Discipline giuridiche ed economiche; in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;

e per l'effetto, **nel merito**

- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni non corrisposte dall'11.9.2024 al 30.06.2025, per equivalenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condannare il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio spettante in relazione al periodo dall'11.9.2024 al 30.06.2025, pari a punti 12, o del diverso punteggio che risulterà di giustizia.
- 4) Condannare il Ministero al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

In rito, laddove il GdL adito ritenga che per l'integrità del contraddittorio della controversia in questione (cd ipotesi di litisconsorzio necessario) sia necessario estendere la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti iscritti nelle Gae, relativamente alla classe di concorso A046 che hanno partecipato alla selezione per l'attribuzione della cattedra a tempo determinato per la provincia di Avellino, la scrivente difesa avanza

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEGLI EVENTUALI LITISCONSORTI RITENUTI NECESSARI EX ART. 151
C.P.C. per come segue.**

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del grande numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

RILEVATO, ANCORA, CHE



- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, ove il GdL lo ritenga necessario

FA ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di citare in giudizio anche tutti gli altri docenti ritenuti litisconsorti necessari nonché di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento (GAE) per le supplenze inseriti nei bollettini ufficiali della provincia di Avellino per la Scuola Secondaria di II grado e per la classe di concorso A046, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM-MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI i docenti inseriti nella GAE della provincia di Avellino – classe di concorso A046 Discipline giuridiche ed economiche;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

In via istruttoria, si depositano i documenti come da indice, oltre alla giurisprudenza di merito di I e II grado.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00, la cui ricevuta di pagamento viene depositata unitamente al presente atto.

Avellino 12.02.2025

Avv. Giuseppe Trimonti

